

In carta libera ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460.

N. 132070 DI REP.

N. 22111 Progr.

VERBALE DI CONSIGLIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, addì ventisette del mese di giugno, alle ore sedici e trenta.

27 giugno 2024

In Vimercate, nel mio studio in Via Mazzini n. 60.

Avanti a me Dott. **VITTORIO MEDA** Notaio in Vimercate, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

è personalmente comparsa la Signora

RIVA CARLA nata a Vimercate il 16 giugno 1945, domiciliata per la carica presso la sede della fondazione di cui infra, che mi richiede di redigere il presente verbale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

"Casa Famiglia San Giuseppe – ONLUS"

con sede in Vimercate, Via G. Cantore n. 7, Ente Morale Assistenziale Privato giuridicamente riconosciuto, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 586, iscritta presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al n. MB-1685919 R.E.A., Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 87000410156, P.IVA 00988290961.

Detta Signora, della cui identità personale io Notaio sono certo,

p r e m e s s o

- che con avviso inviato a norma di statuto con mail in data 19 giugno 2024 Prot. n. 21/2024 è stato indetto per oggi, in questi luogo ed ora, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di cui sopra per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica art. 8 dello Statuto della Fondazione.

C i ò p r e m e s s o

essa Comparsa richiede me Notaio di far constare col presente atto pubblico dello svolgimento della riunione del Consiglio e delle conseguenti deliberazioni. Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che la riunione si svolge come segue:

assume la presidenza, nell'indicata qualità, essa Comparsa che, consenzienti gli intervenuti, chiama me Notaio a redigere il verbale; dopo di che dichiara che la presente riunione è validamente costituita per deliberare sull'oggetto all'Ordine del Giorno, essendo presenti, oltre alla Comparsa, Presidente, gli amministratori Signori Baio Emanuela, Balconi Attilio, Inzaghi Giuseppe Carlo, Zanetto Federica, Mezzena Agnese, Carzaniga Tiziana e Rolla Maurizio.

Giustificato il Consigliere assente.

Assistono inoltre alla riunione, col consenso degli intervenuti

Registrato
all'Agenzia delle
Entrate Ufficio
MONZA
il 05/07/2024
n. 23450
Serie 1T
€ 200,00

ti, il Direttore dott. Stefano Cipolla ed il Segretario Signora Rosa Maria Biella.

Il Presidente richiama la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2024 avente ad oggetto la modifica dell'articolo 8 dello Statuto della Fondazione, e che l'Assemblea dei benefattori, nella propria riunione del 23 maggio 2024, assunta a norma dell'art. 11 dello Statuto, ha espresso parere favorevole alla modifica statutaria proposta dal Consiglio stesso.

Rammenta all'uopo ai presenti che la proposta di modificare l'art. 8 dello Statuto è volta a parificare la durata in carica del Presidente e la possibilità di rielezione alla disciplina prevista dall'art. 5 per tutti i Consiglieri elettivi.

Illustra quindi i motivi per i quali si rende necessario approvare formalmente con verbale notarile il nuovo testo dell'articolo 8 dello Statuto della Fondazione, Statuto, che firmato dalla Comparsa e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", come già proposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2024.

Precisa che ai fini di cui sopra si rende necessario conferire conseguentemente al Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri necessari perché abbia a chiedere ed ottenere dalla Regione Lombardia l'approvazione delle modifiche proposte al fine dell'iscrizione delle stesse presso i competenti Registri.

Il Presidente della riunione ricorda inoltre ai presenti che con Verbale a mio rogito in data 29 maggio 2019 n. 127900/19546 di Rep., registrato a Monza il 5 giugno 2019 n. 16741 - Serie 1T, era stata approvata l'adozione di un nuovo Statuto della Fondazione destinato ad entrare in vigore nel rispetto del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117; illustra quindi la necessità di deliberare analoga modifica anche all'art. 8 dello statuto che diverrà efficace con l'iscrizione della Fondazione presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e spiega come si renda necessario anche conferire conseguentemente al Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri perché abbia a presentare l'approvazione della modifica proposta al fine dell'iscrizione della stessa presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) con conseguente deposito dello statuto aggiornato della Fondazione, secondo il testo firmato dalla Comparsa e da me Notaio ed allegato al verbale della presente delibera sotto la lettera "B".

Evidenzia che il nuovo statuto qui allegato sotto la lettera "B", avrà efficacia, ai sensi dell'art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117 del 2017, a far tempo dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si saranno verificate le condizioni prescritte dagli artt. 101 comma 10 e 104 comma 2 del richiamato D.Lgs..

Il Presidente illustra infine ai presenti come si renda conseguentemente necessario conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri necessari perché, alla data di efficacia del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore abbia a presentare la richiesta di iscrizione della Fondazione presso detto Registro con conseguente deposito del nuovo statuto della Fondazione, secondo il testo allegato al verbale della presente delibera sotto la lettera "B".

Il Presidente apre quindi la discussione, esaurita la quale, il Consiglio di amministrazione,

- richiamata la propria delibera del 26 febbraio 2024;
 - preso atto della delibera dell'Assemblea dei benefattori in data 23 maggio 2024,
- all'unanimità

delibera

1) di modificare l'articolo 8, primo comma, del vigente Statuto della Fondazione, come segue:

"PRESIDENTE

Articolo 8

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli stessi suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile."

Invariato nel resto il testo dell'articolo.

2) Di dare mandato al Presidente dell'odierno Consiglio perché abbia ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta, e nello Statuto allegato al presente verbale sotto la lettera "A", le eventuali modificazioni, soppressioni, ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione a sensi di Legge.

3) Di procedere alla presentazione presso i competenti Uffici Regionali della domanda - e dei richiesti allegati - per le modifiche di cui sopra.

4) Di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la sottoscrizione dell'istanza e di tutti i documenti da presentare, nonché per lo svolgimento di tutte le pratiche necessarie.

5) Con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si saranno verificate le condizioni prescritte dagli artt. 101 comma 10 e 104 comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo Settore, di modificare l'articolo 8, primo comma, dello Statuto della Fondazione approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera verbalizzata dal Notaio Vittorio Meda in data 29 maggio 2019 n. 127900/19546 di Rep., come segue:

"PRESIDENTE

Articolo 8

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli stessi suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile."

Invariato nel resto il testo dell'articolo.

6) Di dare atto che a seguito della delibera di cui al precedente punto 5) lo Statuto destinato ad avere efficacia dalla iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) sarà quello allegato al verbale della presente delibera di Consiglio sotto la lettera "B".

7) Con efficacia dall'indicato termine iniziale di cui al precedente punto 5), di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la sottoscrizione dell'istanza di iscrizione della Fondazione nel competente Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con la facoltà di presentare all'uopo tutti i documenti richiesti e di svolgere tutte le relative pratiche necessarie.

8) Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione perché abbia ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta e nello Statuto allegato sotto la lettera "B", le eventuali modificazioni, soppressioni, ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione presso i competenti uffici.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta.

Il

presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane alla Comparsa che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio, in fine ed a margine degli altri fogli alle ore diciassette e quindici; omessa la lettura degli allegati per espressa volontà della Comparsa.

Consta di tre fogli scritti a macchina e parte a mano per sette intere facciate e parte della ottava da persone di mia fiducia e da me Notaio.

F.TO CARLA RIVA

F.TO VITTORIO MEDA notaio - sigillo

STATUTO DELLA FONDAZIONE CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE - ONLUS**SCOPI****Articolo 1**

Per iniziativa della compianta Sig.ra Bice Molina vedova Cre-magnani fu fondata nell'anno 1946 in Vimercate nella frazione di Oldaniga una istituzione di beneficenza.

Detta istituzione con l'avvenuto riconoscimento in data 25 gennaio 1993 della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art 12 c.c., è costituita in fondazione denominata "Casa Famiglia San Giuseppe - ONLUS" avente sede a Vimercate, Via Generale Antonio Cantore n. 7.

La Fondazione è organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997. La Fondazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione esterna alla medesima.

Articolo 2

La Fondazione svolge attività di assistenza sociale e socio sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/02/2001, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lettera c D.Lgs. n. 117/2017); non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa ha lo scopo di assistere persone anziane residenti o domiciliate nei Comuni di Vimercate e limitrofi sviluppando forme di accoglienza, assistenza e cura presso la struttura dell'ente, nelle forme e nei modi previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti ed alla luce delle condizioni storiche di una società in evoluzione prestando prioritariamente attenzione ai soggetti che si trovano in condizioni di maggior bisogno.

Per il migliore raggiungimento di tale scopo la Fondazione, che si richiama esplicitamente al principio cristiano del valore e della dignità di ogni vita umana, svilupperà tutte le opportune iniziative per prevenire o comunque ritardare il naturale degrado psico-fisico degli ospiti, coltivando nella conduzione dell'ente quella dimensione di famiglia che ne connota la denominazione. In tal senso sarà in particolare ricercato e promosso il collegamento con le famiglie e le comunità di origine degli ospiti, anche attraverso l'apertura della struttura alla presenza dei volontari e delle associazioni di volontariato.

La Fondazione potrà inoltre realizzare, sia direttamente sia in collaborazione con altri enti pubblici e privati, altre iniziative di carattere assistenziale a favore delle persone anziane, valorizzando la competenza e l'esperienza acquisita dall'ente.

Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse

da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

PATRIMONIO

Articolo 3

Il perseguimento dei fini statutari della Fondazione ed il suo funzionamento sono garantiti dal patrimonio dell'Ente, formato dal bene immobile conferito alla sua costituzione, e successivamente trasformato ed ampliato, e dai beni mobili in esso esistenti come descritti nell'inventario dell'Ente.

Il Patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con altre donazioni, mobiliari ed immobiliari che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati, sempre che le donazioni, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dallo statuto.

Articolo 4

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- delle quote versate dagli Amici di cui all'articolo 6;
- delle rette dei servizi e dei contributi di Enti pubblici territoriali sia a titolo di concorso delle rette di ricovero che per l'assistenza socio sanitaria assicurata agli ospiti;
- di qualsiasi altro corrispettivo di eventuali servizi resi.

ORGANI

Articolo 5

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, di cui due di diritto, uno designato ed i restanti elettivi.

Sono membri di diritto:

- il preposto Parroco pro-tempore della Parrocchia S. Stefano di Vimercate;
- un discendente della fondatrice Signora Bice Molina Crema-gnani, da nominarsi per iscritto dal discendente in carica. Qualora fosse estinta la discendenza della Fondatrice, la nomina di tale membro di diritto spetterà al Preposto Parroco della Parrocchia di S. Stefano di Vimercate, che sceglierà con preferenza tra gli Amici della Casa San Giuseppe di cui all'articolo 6.

E' membro designato un rappresentante del Sindaco di Vimercate, da scegliersi tra gli Amici della Casa San Giuseppe di cui

all'articolo 6.

I membri elettivi sono nominati dall'Assemblea dei Benefattori di cui all'articolo 11.

I membri del Consiglio di Amministrazione, eccettuati quelli di diritto, durano in carica tre anni e possono essere confermati o rieletti.

In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare uno o più consiglieri, la sostituzione del consigliere mancante sarà effettuata dal soggetto che lo aveva nominato. Il nuovo Consigliere dura in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio in essere.

Articolo 6

Le persone e gli enti che, condividendo le finalità del presente statuto intendano contribuire al loro raggiungimento, possono essere ammessi a far parte dell'Assemblea dei Benefattori con la denominazione di "Amici della Casa Famiglia San Giuseppe".

L'ammissione su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due Amici, avviene con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, e conseguente iscrizione in apposito Albo degli Amici.

Gli Amici sono tenuti al pagamento di una quota annuale, determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di Amici può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto e dei relativi regolamenti per altri motivi che comportino indegnità.

Il Consiglio provvederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione dell'Albo degli Amici.

Articolo 7

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione.

Della Fondazione inoltre fa parte l'Assemblea dei Benefattori, con i compiti di cui all' articolo 11.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nel loro espletamento.

PRESIDENTE

Articolo 8

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli stessi suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Benefattori;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, coadiuvato dal Direttore per quanto ne riguar-

da specificatamente il funzionamento;

- firmare gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvedere ai rapporti con le autorità e con le pubbliche amministrazioni;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'osservanza dello statuto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, se nominato, oppure il Consigliere di amministrazione più anziano di età.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare spetta al Consiglio:

- nominare il Presidente e, se lo ritiene, il Vice Presidente;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli Amici, con provvedimento motivato e determinare la quota annuale dovuta dagli Amici;
- approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio;
- approvare entro il mese di aprile il bilancio consuntivo, da portare a conoscenza dell'Assemblea dei Benefattori, corredato da apposita relazione di accompagnamento;
- determinare le rette di ricovero ed i corrispettivi di qualsiasi altro servizio, con ogni potere discrezionale per eventuali deroghe particolari per casi opportunamente documentati;
- provvedere alla nomina del Direttore ed alla gestione del personale della Fondazione;
- approvare eventuali modifiche allo statuto previo parere consultivo dell'Assemblea dei Benefattori;
- approvare i regolamenti necessari al buon funzionamento della Fondazione.

Spetta infine al Consiglio deliberare le modalità di impiego degli utili e degli avanzi di gestione, da finalizzare esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, restando preclusa la distribuzione, anche in modo indiretto, di detti utili, avanzi, fondi o riserve di qualsiasi tipo.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria una volta al mese ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

Le convocazioni devono essere fatte per iscritto con preavviso di almeno otto giorni e con indicazione dell'ordine del giorno

da trattare. Qualora l'avviso di convocazione preveda una seconda convocazione, questa non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.

Le adunanze sono valide se è presente la metà più uno dei membri del Consiglio. Nel caso di seconda convocazione l'adunanza è valida qualsiasi sia il numero dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di modifica dello statuto, da adottarsi con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni hanno luogo con voto palese, salvo richiesta di voto segreto da parte di almeno due consiglieri.

Il Consiglio nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il segretario per la verbalizzazione delle adunanze. I verbali trascritti su apposito registro, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

ASSEMBLEA DEI BENEFATTORI

Articolo 11

L'Assemblea dei Benefattori è costituita da tutti gli Amici della Casa Famiglia San Giuseppe, di cui all'art. 6.

I compiti devoluti all'Assemblea sono:

- eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, ai sensi dell'articolo 5, ed eleggere il revisore dei conti;
- contribuire all'individuazione degli indirizzi generali per la formazione del bilancio preventivo ed esprimere la propria valutazione sul bilancio consuntivo;
- esprimere parere sulle proposte di modifica dello statuto;
- esprimere parere sulla estinzione, trasformazione, della Fondazione.

Il parere dell'Assemblea potrà altresì essere richiesto dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno per il migliore coinvolgimento e partecipazione degli Amici alla vita dell'Ente. I pareri dell'Assemblea non hanno valore vincolante per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

L'Assemblea dei Benefattori si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte l'anno, a maggio ed a novembre, per gli adempimenti specificati all'articolo 11 in ordine al bilancio consuntivo ed alla formazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea potrà altresì essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta ciò sia richiesto per l'adempimento di altri compiti devoluti all'Assemblea secondo l'articolo 11 quando il Presidente della Fondazione o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, nonché quando lo richieda almeno un quarto degli Amici.

La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente con avviso da affiggere, almeno quindici giorni prima di quello della adunanza, in modo visibile nella sede della Fondazione e

inviato o recapitato agli Amici. Nello stesso avviso potrà indicarsi la data della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima. Alle assemblee possono intervenire tutti gli Amici, eccettuati quelli non in regola con il pagamento della quota annuale. Hanno diritto di voto gli Amici ammessi da almeno sei mesi. Ogni Amico ha diritto ad un solo voto, che può delegare per atto scritto ad altro Amico con diritto di voto. Ogni Amico non può avere più di due deleghe.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente della Fondazione o dal Vice Presidente, se nominato, o da un consigliere a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente nomina il segretario dell'assemblea, che dovrà curare la verbalizzazione dell'adunanza, e, quando occorra, due scrutatori.

Per la validità delle assemblee è richiesta la presenza della metà più uno degli Amici. In caso di seconda convocazione l'adunanza è valida soltanto se il numero degli Amici presenti è almeno pari al doppio dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni si fanno per alzata di mano a meno che non avvengano per acclamazione; hanno luogo con votazione segreta quando lo richieda un quarto degli Amici presenti ed aventi diritto di voto. Le nomine avvengono a maggioranza relativa ed a scheda segreta.

I verbali delle adunanze, trascritti su apposito registro, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

REVISORE DEI CONTI

Articolo 13

Il controllo contabile è di competenza del revisore legale dei conti.

Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Benefattori. Il revisore dei conti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, dura in carica tre anni e può essere confermato. Il revisore dei conti vigila sulla gestione della Fondazione e redige la relazione sulla revisione contabile del bilancio consuntivo

DIRETTORE

Articolo 14

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli è responsabile della conduzione diretta della Fondazione, secondo le istruzioni del Consiglio. Coadiuvata altresì il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nell'espletamento delle proprie funzioni il Direttore è tenuto ad osservare e far osservare i regolamenti interni della Fondazione e dei servizi dalla stessa gestiti. Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

La Fondazione adotta un sistema di gestione atto a garantire la qualità delle prestazioni, la sicurezza delle cure e la tutela dei diritti dei lavoratori.

Laddove necessario il Consiglio di Amministrazione emana appositi regolamenti attraverso i quali meglio specificare gli indirizzi e le politiche della Fondazione nell'ambito della gestione dei servizi. In particolare specifico regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Articolo 16

Il servizio di cassa della Fondazione è affidato ad uno o più istituti bancari preferibilmente operanti in Vercate, con specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Le disposizioni di pagamento dovranno essere firmate dal Presidente e dal Direttore. In caso di loro assenza o impedimento i rispettivi poteri di firma sono conferiti a sostituti che il Consiglio di Amministrazione potrà nominare sia a tempo determinato che per l'intera durata del Consiglio stesso. Per le minute ed urgenti spese connesse al funzionamento della Fondazione è istituita una cassa economale, da affidarsi in gestione a dipendente con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. La gestione della cassa economale sarà disciplinata da specifico regolamento.

NORMA FINALE**Articolo 17**

Per tutto quanto non indicato e disciplinato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti per le fondazioni riconosciute, con esplicito richiamo a quanto previsto dal Codice Civile.

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 - Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA**Articolo 18**

Il Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2019 ha deliberato le modifiche dello statuto della Fondazione, conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo Settore, modifiche che avranno effetto a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si saranno verificate le condizioni prescritte dagli artt. 101 comma 10 e 104 comma 2 del richiamato D.Lgs..

F.TO CARLA RIVA

F.TO VITTORIO MEDA notaio - sigillo

STATUTO DELLA FONDAZIONE CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE - ETS**SCOPI****Articolo 1**

Per iniziativa della compianta Sig.ra Bice Molina vedova Cre-magnani fu fondata nell'anno 1946 in Vimercate nella frazione di Oldaniga una istituzione di beneficenza.

Detta istituzione con l'avvenuto riconoscimento in data 25 gennaio 1993 della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art 12 c.c., è costituita in fondazione denominata "Casa Famiglia San Giuseppe - ETS" avente sede a Vimercate, Via Generale Antonio Cantore n. 7.

La Fondazione è Ente del Terzo Settore (ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore), non commerciale (per effetto di quanto previsto dall'art. 79 comma 3 lettera b-bis del medesimo D.lvo 117/17, così come modificato dall'art. 1 comma 82 della legge 145/18), iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Setto-re.

Articolo 2

La Fondazione svolge attività di assistenza sociale e socio sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/02/2001, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lettera c D.Lgs. n. 117/2017); non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa ha lo scopo di assistere persone anziane residenti o domiciliate nei Comuni di Vimercate e limitrofi sviluppando forme di accoglienza, assistenza e cura presso la struttura dell'ente, nelle forme e nei modi previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti ed alla luce delle condizioni storiche di una società in evoluzione prestando prioritariamente attenzione ai soggetti che si trovano in condizioni di maggior bisogno.

Per il migliore raggiungimento di tale scopo la Fondazione, che si richiama esplicitamente al principio cristiano del valore e della dignità di ogni vita umana, svilupperà tutte le opportune iniziative per prevenire o comunque ritardare il naturale degrado psico-fisico degli ospiti, coltivando nella conduzione dell'ente quella dimensione di famiglia che ne connota la denominazione. In tal senso sarà in particolare ricercato e promosso il collegamento con le famiglie e le comunità di origine degli ospiti, anche attraverso l'apertura della struttura alla presenza dei volontari e delle associazioni di volontariato.

La Fondazione potrà inoltre realizzare, sia direttamente sia in collaborazione con altri enti pubblici e privati, altre iniziative di carattere assistenziale a favore delle persone anziane, valorizzando la competenza e l'esperienza acquisita dall'ente.

Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse diret-

tamente connesse.

PATRIMONIO

Articolo 3

Il perseguimento dei fini statutari della Fondazione ed il suo funzionamento sono garantiti dal patrimonio dell'Ente, formato dal bene immobile conferito alla sua costituzione, e successivamente trasformato ed ampliato, e dai beni mobili in esso esistenti come descritti nell'inventario dell'Ente.

Il Patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con altre donazioni, mobiliari ed immobiliari che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati, sempre che le donazioni, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dallo statuto.

Articolo 4

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- delle quote versate dagli Amici di cui all'articolo 6;
- delle rette dei servizi e dei contributi di Enti pubblici territoriali sia a titolo di concorso delle rette di ricovero che per l'assistenza socio sanitaria assicurata agli ospiti;
- di qualsiasi altro corrispettivo di eventuali servizi resi.

ORGANI

Articolo 5

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, di cui due di diritto, uno designato ed i restanti elettivi.

Sono membri di diritto:

- il preposto Parroco pro-tempore della Parrocchia S. Stefano di Vimercate;
- un discendente della fondatrice Signora Bice Molina Cremagnani, da nominarsi per iscritto dal discendente in carica. Qualora fosse estinta la discendenza della Fondatrice, la nomina di tale membro di diritto spetterà al Preposto Parroco della Parrocchia di S. Stefano di Vimercate, che sceglierà con preferenza tra gli Amici della Casa San Giuseppe di cui all'articolo 6.

E' membro designato un rappresentante del Sindaco di Vimercate, da scegliersi tra gli Amici della Casa San Giuseppe di cui all'articolo 6.

I membri elettivi sono nominati dall'Assemblea dei Benefattori di cui all'articolo 11.

I membri del Consiglio di Amministrazione, eccettuati quelli di diritto, durano in carica tre anni e possono essere confermati o rieletti.

In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare uno o più consiglieri, la sostituzione del consigliere mancante sarà effettuata dal soggetto che lo aveva nominato. Il nuovo Consigliere dura in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio in essere.

Articolo 6

Le persone e gli enti che, condividendo le finalità del presente statuto intendano contribuire al loro raggiungimento, possono essere ammessi a far parte dell'Assemblea dei Benefattori con la denominazione di "Amici della Casa Famiglia San Giuseppe".

L'ammissione su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due Amici, avviene con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, e conseguente iscrizione in apposito Albo degli Amici.

Gli Amici sono tenuti al pagamento di una quota annuale, determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di Amici può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto e dei relativi regolamenti per altri motivi che comportino indegnità.

Il Consiglio provvederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione dell'Albo degli Amici.

Articolo 7

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione.

Della Fondazione inoltre fa parte l'Assemblea dei Benefattori, con i compiti di cui all' articolo 11.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nel loro espletamento.

PRESIDENTE

Articolo 8

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli stessi suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Benefattori;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, coadiuvato dal Direttore per quanto ne riguarda specificatamente il funzionamento;

- firmare gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvedere ai rapporti con le autorità e con le pubbliche amministrazioni;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'osservanza dello statuto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, se nominato, oppure il Consigliere di amministrazione più anziano di età.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare spetta al Consiglio:

- nominare il Presidente e, se lo ritiene, il Vice Presidente;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli Amici, con provvedimento motivato e determinare la quota annuale dovuta dagli Amici;
- approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio;
- approvare entro il mese di aprile il bilancio consuntivo, da portare a conoscenza dell'Assemblea dei Benefattori, corredato da apposita relazione di accompagnamento;
- determinare le rette di ricovero ed i corrispettivi di qualsiasi altro servizio, con ogni potere discrezionale per eventuali deroghe particolari per casi opportunamente documentati;
- provvedere alla nomina del Direttore ed alla gestione del personale della Fondazione;
- provvedere alla nomina dell'Organo di Controllo di cui all'articolo 13 ed alla regolamentazione della sua composizione e funzionamento per quanto di competenza;
- approvare eventuali modifiche allo statuto previo parere consultivo dell'Assemblea dei Benefattori;
- approvare i regolamenti necessari al buon funzionamento della Fondazione.

Spetta infine al Consiglio deliberare le modalità di impiego degli utili e degli avanzi di gestione, da finalizzare esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, restando preclusa la distribuzione, anche in modo indiretto, di detti utili, avanzi, fondi o riserve di qualsiasi tipo.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria una volta al mese ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

Le convocazioni devono essere fatte per iscritto con preavviso di almeno otto giorni e con indicazione dell'ordine del giorno da trattare. Qualora l'avviso di convocazione preveda una seconda convocazione, questa non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.

Le adunanze sono valide se è presente la metà più uno dei membri del Consiglio. Nel caso di seconda convocazione l'adunanza è valida qualsiasi sia il numero dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di modifica dello statuto, da adottarsi con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni hanno luogo con voto palese, salvo richiesta di voto segreto da parte di almeno due consiglieri.

Il Consiglio nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il segretario per la verbalizzazione delle adunanze. I verbali trascritti su apposito registro, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

ASSEMBLEA DEI BENEFATTORI

Articolo 11

L'Assemblea dei Benefattori è costituita da tutti gli Amici della Casa Famiglia San Giuseppe, di cui all'art. 6.

I compiti devoluti all'Assemblea sono:

- eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, ai sensi dell'articolo 5, ed eleggere il revisore dei conti;
- contribuire all'individuazione degli indirizzi generali per la formazione del bilancio preventivo ed esprimere la propria valutazione sul bilancio consuntivo;
- esprimere parere sulle proposte di modifica dello statuto;
- esprimere parere sulla estinzione, trasformazione, della Fondazione.

Il parere dell'Assemblea potrà altresì essere richiesto dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno per il migliore coinvolgimento e partecipazione degli Amici alla vita dell'Ente. I pareri dell'Assemblea non hanno valore vincolante per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

L'Assemblea dei Benefattori si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte l'anno, a maggio ed a novembre, per gli adempimenti specificati all'articolo 11 in ordine al bilancio consuntivo ed alla formazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea potrà altresì essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta ciò sia richiesto per l'adempimento di altri compiti devoluti all'Assemblea secondo l'articolo 11 quando il Presidente della Fondazione o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, nonché quando lo richieda almeno un quarto degli Amici.

La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente con

avviso da affiggere, almeno quindici giorni prima di quello della adunanza, in modo visibile nella sede della Fondazione e inviato o recapitato agli Amici. Nello stesso avviso potrà indicarsi la data della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima. Alle assemblee possono intervenire tutti gli Amici, eccettuati quelli non in regola con il pagamento della quota annuale. Hanno diritto di voto gli Amici ammessi da almeno sei mesi. Ogni Amico ha diritto ad un solo voto, che può delegare per atto scritto ad altro Amico con diritto di voto. Ogni Amico non può avere più di due deleghe.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente della Fondazione o dal Vice Presidente, se nominato, o da un consigliere a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente nomina il segretario dell'assemblea, che dovrà curare la verbalizzazione dell'adunanza, e, quando occorra, due scrutatori.

Per la validità delle assemblee è richiesta la presenza della metà più uno degli Amici. In caso di seconda convocazione l'adunanza è valida soltanto se il numero degli Amici presenti è almeno pari al doppio dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni si fanno per alzata di mano a meno che non avvengano per acclamazione; hanno luogo con votazione segreta quando lo richieda un quarto degli Amici presenti ed aventi diritto di voto. Le nomine avvengono a maggioranza relativa ed a scheda segreta.

I verbali delle adunanze, trascritti su apposito registro, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

Articolo 13

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile, entro trenta giorni dal suo insediamento e resta in carica per la durata del mandato del Consiglio stesso.

La composizione ed il funzionamento dell'organo di controllo sono normati da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le materie che garantiscono l'autonomia e l'indipendenza dell'organo stesso, per le quali

l'organo di controllo provvederà ad autoregolamentarsi.

Articolo 14

Il controllo contabile è di competenza del revisore legale dei conti.

Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Benefattori. Il revisore dei conti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, dura in carica tre anni e può essere confermato. Il revisore dei conti vigila sulla gestione della Fondazione e redige la relazione sulla revisione contabile del bilancio consuntivo

DIRETTORE

Articolo 15

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli è responsabile della conduzione diretta della Fondazione, secondo le istruzioni del Consiglio. Coadiuvato altresì il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nell'espletamento delle proprie funzioni il Direttore è tenuto ad osservare e far osservare i regolamenti interni della Fondazione e dei servizi dalla stessa gestiti. Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

La Fondazione adotta un sistema di gestione atto a garantire la qualità delle prestazioni, la sicurezza delle cure e la tutela dei diritti dei lavoratori.

Laddove necessario il Consiglio di Amministrazione emana appositi regolamenti attraverso i quali meglio specificare gli indirizzi e le politiche della Fondazione nell'ambito della gestione dei servizi. In particolare specifico regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Articolo 17

Il servizio di cassa della Fondazione è affidato ad uno o più istituti bancari preferibilmente operanti in Vercate, con specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Le disposizioni di pagamento dovranno essere firmate dal Presidente e dal Direttore. In caso di loro assenza o impedimento i rispettivi poteri di firma sono conferiti a sostituti che il Consiglio di Amministrazione potrà nominare sia a tempo determinato che per l'intera durata del Consiglio stesso. Per le minute ed urgenti spese connesse al funzionamento della Fondazione è istituita una cassa economale, da affidarsi in gestione a dipendente con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. La gestione della cassa economale sarà disciplinata da specifico regolamento.

Articolo 18

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa ed è redatto secondo quanto previsto dall'articolo

2423 e seguenti del codice civile ed in conformità a quanto specificatamente previsto per gli enti del terzo settore.

L'esercizio della Fondazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige e pubblicizza annualmente il bilancio sociale con il quale il Consiglio di Amministrazione rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse nel corso dell'esercizio, in modo da consentire ai portatori di interessi ed ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come il Consiglio stesso interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato.

Il bilancio sociale, redatto nelle forme previste per gli enti del Terzo Settore, dovrà comunque in ogni caso esplicitare:

- i principali risultati relativi all'impatto della struttura sul territorio;
- il grado di coerenza tra missione, strategie, attività e risultati conseguiti;
- l'attività di vigilanza svolta dall'organo di cui all'art. 13;
- i dati rilevanti e la coerenza funzionale dell'intera organizzazione rispetto ai portatori di interesse interni ed esterni.

NORMA FINALE

Articolo 19

Per tutto quanto non indicato e disciplinato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti per le fondazioni riconosciute, con esplicito richiamo a quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il presente statuto entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio del periodo di imposta successivo all'iscrizione della Fondazione nel Registro del Terzo Settore di cui all'art. 45 del Decreto legislativo 117/17, salvo quanto previsto all'art. 5, che diviene immediatamente esecutivo.

F.TO CARLA RIVA

F.TO VITTORIO MEDA notaio - sigillo

**Certificazione di conformità di
copia digitale a originale analogico**

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. **VITTORIO MEDA**, Notaio in Vimercate, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione al presente file della mia firma (dotata di Certificato di vigenza valido fino al 7 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato) che la presente copia contenuta in un supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale"

Vimercate, 9 luglio 2024, nel mio studio in Via Mazzini n. 60.

File firmato digitalmente dal Notaio Vittorio Meda